

Maltrattamento di animali. Una fragorosa pronuncia del Tribunale di Torino in composizione collegiale che accoglie le tesi della LAV e crea un precedente giurisprudenziale di rilevante principio applicativo generale

a cura di Sandro Reatini

Importante successo giurisprudenziale in materia di difesa giuridica degli animali con una pronuncia del Tribunale di Torino che – al di là del caso concreto che è comunque di estrema rilevanza – costituisce un precedente di principio applicabile in una serie vastissima di altre situazioni processuali.

La storia.

La Lega Antivivisezione LAV onlus, il cui ufficio legale è diretto dal Dott. Maurizio Santoloci, nel mese di febbraio 2006 si è costituita parte civile, per mezzo dell'Avv. Valentina Stefutti, su incarico direttamente conferito dell'Ufficio Legale medesimo, nel procedimento penale pendente presso la Quinta Sezione in composizione collegiale del Tribunale di Torino a carico di un imputato di reati di ricettazione di armi, detenzione abusiva di armi e, per i profili che direttamente interessavano la costituita parte civile, di maltrattamento di animali.

Secondo le prospettazioni accusatorie, l'imputato era infatti accusato di aver sottoposto, con crudeltà o comunque senza necessità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un cane, due scrofe, due asini, due galli, otto galline, ventisei conigli, sette bovini, otto cavalli, due scrofe, tre oche e due capre a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, omettendo di provvedere alle necessarie cure mediche, costringendoli in ambienti angusti, privi di illuminazione naturale e di sufficiente ricambio di aria, sì da costringere sia gli equini che soprattutto i bovini, imprigionati con catene di lunghezza inferiore a 30 cm. che impedivano loro di muoversi e persino di coricarsi, a tabulare sulle proprie deiezioni, non fornendo comunque a nessuno degli animali acqua e cibo sufficiente, al punto da costringerli a cibarsi delle carcasse di ovini morti, e di alcune ossa bruciate.

Giova precisare come l'art.544-ter c.p., a cagione del suo trattamento sanzionatorio, sia, per espressa previsione codicistica, riservato alla cognizione del giudice monocratico. Tuttavia, a cagione della gravità degli altri reati oggetto di contestazione, il delitto di maltrattamento di animali veniva conosciuto, per la prima volta, da un giudice in composizione collegiale.

Ad ogni buon conto, già nel marzo 2005, quando, a seguito di un sopralluogo dei vigili della Polizia Municipale presso l'appezzamento di proprietà dell'imputato furono rinvenuti sia le armi che gli animali, detenuti nella drammatiche condizioni testè descritte, la Dott.ssa Eugenia Ghi, che assunse la titolarità delle indagini, emise immediatamente un decreto di sequestro degli animali stessi - dapprima di natura probatoria e, successivamente, di natura preventiva - che furono affidati alla delegazione provinciale di Torino della LAV in custodia giudiziaria. Già in questa fase, l'elemento di novità si presentava a dir poco dirimpente.

Un anno più tardi, il 28 febbraio 2006, si apriva, finalmente, il dibattimento. Nell'udienza del 26 maggio 2006 - dopo tre udienze fiume, numerosissimi testi escussi e minuziose indagini difensive dirette dall'Avv. Stefutti ed espletate grazie al preziosissimo aiuto dei volontari della LAV di Torino - in cui il Pubblico Ministero Dott. Ghi e la parte civile, l'Avv. Stefutti, erano stati chiamati a rassegnare le conclusioni, sia la LAV che l'avvocato di parte civile, ottenevano una prima, parziale, ma importantissima vittoria. Il Presidente del Collegio, il Dott. Walter Maccario, rappresentava la necessità di porre fine alla custodia giudiziaria, che, a cagione dell'elevato numero degli animali sequestrati nonché delle loro necessità alimentari era divenuta troppo dispendiosa per lo Stato, sicchè il Pubblico ministero presentava richiesta formale di vendita degli animali sequestrati all'imputato, ai sensi dell'art.151 comma 3 precedentemente citato.

A quel punto, l'Avv. Stefutti, ritenendo applicabile, nel caso di specie, la norma di cui all'art.19-quater, presentava formale istanza al Collegio, affinché questo, in luogo della vendita giudiziaria, provvedesse fin da subito all'affidamento diretto degli animali alla LAV. Sicchè il 26 giugno scorso, il Presidente del Collegio, accolta l'istanza presentata dalla parte civile, decideva nel senso della piena ed immediata applicabilità della disposizione di cui all'art.19-quater anche in mancanza dei decreti attuativi della legge 189 ed in costanza di un procedimento ancora pendente - fatta salva, evidentemente, l'eventuale restituzione all'imputato in caso di assoluzione dello stesso - vale a dire

in una fase temporalmente anteriore a quella in cui la disposizione di cui all'art.544-sexies, che prevede, come è noto, la confisca obbligatoria degli animali in caso di sentenza di condanna, ovvero di sentenza di patteggiamento.

Si leggeva infatti nel provvedimento come *“l'affidamento ad enti della natura della LAV che ne facciano richiesta è espressamente previsto dalla legge in caso di sequestro o di confisca degli animali qualora ricorrano, come nella fattispecie, imputazioni previste dalla legge 20 luglio 2004 n.189”* e che e pertanto *“visto l'art.19 disp. coord. trans. c.p. ordina l'affidamento degli stessi alla LAV”*. Andava quindi delineandosi quindi un filone giurisprudenziale che sembrava accedere interamente alle tesi prospettate sulle pagine di questo sito sin dall'estate del 2004.

All'udienza del 25 ottobre 2006, dopo l'arringa della difesa, il processo di primo grado ha visto finalmente la sua conclusione, con una sentenza esemplare e per certi versi epocale. Il Collegio, ritenute prive di pregio tutte le prospettazioni difensive, ha accolto interamente le richieste dell'accusa e della parte civile, condannando l'imputato a tre anni e otto mesi di reclusione, più 1600 euro di multa – questi ultimi due in relazione al reato di maltrattamento di animali – che solo la legge sull'indulto gli permetterà in concreto di non scontare. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali e processuali, nonché al pagamento in favore della LAV di ben 10.000 euro a titolo di risarcimento.

Se pensiamo che fino ad oggi, le condanne per maltrattamento, si sono risolte in pene, comminate nei confronti dei responsabili, nell'ordine di poche centinaia di euro, si comprende invero la portata, anche in prospettiva, delle pronuncia del Tribunale di Torino. Di cui, naturalmente, per il momento si conosce unicamente il dispositivo.

In calce la memoria presentata nel maggio scorso dall'Avv. Stefutti al Collegio ai sensi dell'art.121 c.p.p

Sandro Reatini

Publicato il 26 ottobre 2006

**TRIBUNALE DI TORINO
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
Sez. ***

MEMORIA EX ART. 121 C.P.P.

RGNR n. **/05
RG Dib. n. ***/06
Imputato: R.P.**

Ill.mo Sig. Giudice,

con la presente memoria si vanno ad anticipare talune questioni che, per essere di puro diritto e di articolata soluzione, mal si adatterebbero ad una trattazione esclusivamente orale in udienza.

A seguito dell'istruttoria dibattimentale è emerso, in punto di fatto, come le plurime condotte poste in essere dall'imputato all'interno dell'appezzamento di sua proprietà, dove deteneva numerosi animali di diverse specie, equini, bovini, suini, polli, conigli, ovini, oche e cani, si attagliano perfettamente all'ipotesi di cui all'art.544-ter c.p. oggetto di contestazione.

Invero, come è emerso sia dalle disposizioni dei testi, tutte perfettamente coerenti tra loro, nonchè dal materiale video e fotografico prodotto ai sensi dell'art.493 c.p.p. a seguito di indagini difensive condotte dalla costituita parte civile, non può non concludersi, in primis, nel senso che le condizioni generali della struttura, interamente assemblata con materiale di scarto, si presentasse come assolutamente insufficiente per il mantenimento degli animali, e per le pessime condizioni igieniche ivi riscontrate, e per la precarietà ed il degrado che la caratterizzavano la struttura. Sin dal primo sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale di V.R. (TO), e segnatamente dall'Ispettore P. e degli agenti B., P. e S., nel predetto appezzamento furono rinvenuti rifiuti affastellati, sia di natura meccanica che organica, con mucchi di deiezioni e di letame ove circolavano gli animali. Parimenti, sul terreno giacevano resti

carbonizzati di carcasse di animali, verosimilmente ovini, nonché altri resti di animale in putrefazione. Faceva parzialmente eccezione la situazione di un cavallo, che, diversamente dagli altri esemplari appartenenti alla sua specie, non versava in condizioni di libertà, al pari dei bovini, che venivano detenuti in un ricovero.

A tal proposito, come riferito da tutti i testi e come del resto può evincersi dalla documentazione fotografica prodotta, tutti i bovini si trovavano in condizioni di mantenimento assai critiche. I quattro bovini adulti ivi presenti, insieme a due manzi e una vitellina, si trovavano a tabulare all'interno di una struttura fatiscente, priva di illuminazione naturale e affatto carente per igiene. In questo senso, non sembra ozioso rammentare come questi animali, al momento della perquisizione, fossero stati trovati legati, ad eccezione della vitellina, a catene di lunghezza non superiore a cm.30 (come positivamente dimostrato anche nella documentazione fotografica prodotta da questa difesa) ed in condizioni di stabulazione a dir poco non idonee sotto molteplici aspetti. Invero, l'insufficiente lunghezza della catena impediva agli animali di potersi coricare, in una situazione in cui gli stessi già erano costretti in uno spazio affatto angusto, del tutto insufficiente avuto conto della loro mole somatica, elemento che, per ragioni a dir poco intuitive, concorreva anch'esso al loro malessere. Ma vi è di più. Il locale, come si accennava poch'anzi, risultava in buona sostanza sprovvisto di illuminazione naturale, atteso che lo stesso risultava dotato unicamente di una finestra di ridottissime dimensioni. Tanto è vero che i volontari della LAV, cui gli animali furono affidati in custodia giudiziaria, si trovarono costretti – come risulta dalla documentazione in atti – ad effettuare le operazioni di pulizia facendo ricorso alla luce artificiale, anche in pieno giorno. Peraltro, come è stato riferito da tutti i testi che ebbero modo di accedere al locale, le esigue dimensioni della finestra non garantivano, come è logico, sufficiente ricambio d'aria, che difatti risultava irrespirabile a cagione delle esalazioni prodotte dei reflui. Sul punto, giova sottolineare come la pavimentazione, in cemento, risultasse priva di lettiera, con la conseguenza che gli animali fossero costretti a permanere sulle loro stesse deiezioni, la punto che le feci, come è stato riferito da tutti i testi interrogati sul punto e come del resto può facilmente evincersi dalla documentazione prodotta in atti, erano arrivate a conglobarsi nei peli del mantello di tutti gli animali, che non a caso erano affetti da dermatiti ed alopecia.

Per quanto attiene le condizioni di nutrizione degli stessi, le stesse si presentavano come affatto insoddisfacenti. Non diversa era la situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, atteso che agli animali non era dato generalmente dissetarsi se non con acqua piovana.

Gli arti posteriori di tutti i bovini, a cagione delle inidonee condizioni, in particolar modo di nutrizione, in cui versavano, presentavano una situazione di ipotonicità che, come riferito dal teste M., non si riscontra neppure negli animali presenti negli allevamenti intensivi e destinati alla macellazione, pur costretti anch'essi, come è noto, a stabulare. E questo perché, evidentemente, la tonicità della muscolatura degli animali rappresenta una condizione essenziale per la produzione di carni di qualità .

Il che porterebbe a concludere, facendo ricorso al metodo della sussunzione sotto leggi scientifiche, che l'ipotonicità dei muscoli dei bovini fosse piuttosto in gran parte da ascrivere all'insufficiente apporto nutrizionale che veniva loro garantito dall'odierno imputato.

A conclusioni non dissimili sembra invero pervenirsi anche andando ad analizzare la situazione in cui versavano gli esemplari di specie equina.

In primis, giova ricordare come, in occasione del primo sopralluogo, fosse stata rinvenuta una cavalla, in stato di gravidanza, costretta all'immobilità all'interno di un piccolo capanno fatiscente, in cui il suolo risultava, anche in questo caso, interamente coperto di deiezioni accumulate nel tempo, senza lettiera, né mangiatoia, né beverina. Tanto è vero che il contenitore dell'acqua risultava addirittura vuoto, fermo restando che, non foss'altro per le dimensioni, si atteggiasse come affatto idoneo a garantire alla stessa il necessario apporto idrico giornaliero, che il Dott. M., nella sua deposizione, ha riferito essere di almeno 15 litri al giorno.

Per quanto concerne invece gli altri sette cavalli, che venivano al contrario detenuti allo stato libero, se da un lato gli stessi versavano effettivamente in condizioni fisiche complessivamente meno drammatiche (fermo restando che più testi, ed in particolare l'Ispettore P., hanno riferito di animali "con le ossa che uscivano dalla pelle" e "traballanti") , dall'altro, come efficacemente riferito dal Dott. M. nella sua deposizione, gli stessi, mantenuti in condizioni di promiscuità, presentavano ferite a volte anche estese, cagionate sia da urti accidentali avvenuti contro i numerosi oggetti contundenti che l'imputato aveva abbandonato nell'appezzamento, sia, soprattutto, a scontri tra gli stessi durante le competizioni per assicurarsi il cibo.

In argomento, come ha riferito il Dott. M. – ma la letteratura scientifica sul punto risulta in ogni caso assai ampia – se è vero che lo stato libero risulta essere, per ragioni a dir poco intuitive, una condizione più favorevole a garantire il benessere animale, pur tuttavia, per un buon mantenimento degli stessi, è necessario che il conduttore presenzi durante l'alimentazione, onde evitare che taluni soggetti non risultino penalizzati nell'accedere al nutrimento, anche in considerazione della circostanza, assai rilevante nel caso che viene in essere, che allo stato libero gli animali tendono a sviluppare una certa conflittualità, che fa sì che taluni esemplari finiscano col prevalere sugli altri.

Tanto è vero che tutti gli equini, sia pur in misura diseguale tra di loro, versavano in condizioni di nutrimento non buone, presentando al contempo evidenti segni di lesioni non curate.

Quanto osservato porta pertanto a concludere, sul piano logico, come condotta serbata dall'imputato fosse connotata da scarsissima volontà di rispondere alle più elementari esigenze vitali degli animali, non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche sotto il profilo igienico e sanitario, su cui si riferirà nel prosieguo. E questo anche in considerazione della circostanza che, secondo le regole della comune esperienza – peraltro le deposizioni dei veterinari sembrano invero andare tutte in questo senso - le condizioni di degrado riscontrate nella struttura, nonché quelle di denutrizione accertate negli animali, porterebbero incontrovertibilmente a concludere come la condotta afferente il maltrattamento degli animali, da parte del proprietario, si protraesse ormai da tempo, e non potesse certamente ascriversi a fattori contingenti.

A conclusioni non dissimili sembra invero pervenirsi anche avuto conto delle condizioni di detenzione delle altre specie animali.

Quanto ai conigli, che erano in numero totale di ventisei, come risulta sia dalla documentazione fotografica in atti che dalle disposizioni assunte in sede di istruttoria dibattimentale, gli stessi venivano mantenuti all'interno di piccolissime conigliere affatto inadatte allo scopo, in pessime condizioni igieniche, ed in cui i contenitori dell'acqua, ricavati da recipienti di fortuna, risultavano fissati alle gabbie in guisa tale da non poter essere regolarmente svuotati per la pulizia. A ciò aggiungasi che, nonostante un esemplare risultasse gravemente ferito, avendo riportato una frattura scomposta ad uno degli arti posteriori nonché una ferita dorsale suppurata, mentre altri esemplari fossero affetti, *ictu oculi*, da gravi forme di dermatite e di rogna, questi venivano detenuti, all'interno delle gabbie, a stretto contatto con gli esemplari sani. Un comportamento, questo, che, anche in chi risultasse affatto sprovvisto delle più

elementari cognizioni relative al benessere animale, si atteggiava, anche sul piano logico, in ogni caso come affatto idoneo a far sì che le patologie cui diversi esemplari erano affetti potessero facilmente trasmettersi anche agli altri.

Per quanto concerne invece la situazione in cui versavano gli altri animali, per quanto concerne i cani, che erano in numero di cinque, tutti i testi hanno riferito in ordine alla loro aggressività. A ciò aggiungasi che, in occasione, uno dei cani, il bassotto, fu trovato chiuso all'interno di uno stanzino buio, in uno spazio ridottissimo e nella sporcizia più estrema, mentre gli altri erano intenti a rovistare nel sacco dei rifiuti in cerca di cibo, nonché, al pari delle oche presenti sull'appezzamento, a cibarsi di pochi resti di un ovino carbonizzato, che giaceva abbandonato nell'appezzamento, come dimostra la documentazione fotografica in atti, quando non addirittura delle ossa.

A dir poco drammatiche, da ultimo, si atteggiavano le condizioni degli ovini ancora vivi. Come ha riferito la teste e custode giudiziario Sig.ra N.Z., le capre, detenute in uno spazio buio ed angusto versavano in un grave stato di denutrizione. Una di esse, come successivamente accertato dal Dipartimento di Patologia Animale della Clinica Universitaria di G. dove fu ricoverato l'esemplare, era addirittura affetta da mastite purulenta

Fatte queste doverose premesse in punto di fatto, è necessario ora passare ad analizzare se i comportamenti posti in essere dall'imputato siano riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art.544-ter c.p. (maltrattamento di animali), che, al comma 1, punisce la condotta di chi, con crudeltà oppure senza necessità, cagioni lesioni ad un animale, o lo sottoponga a sevizie, o a comportamenti, o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovvero lo sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla sua salute.

Invero, con l'entrata in vigore della legge 20 luglio 2004 recante "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*" sono state introdotte profonde innovazioni nella disciplina della tutela degli animali, in precedenza affidata, in via principale, all'art. 727 c.p. il quale, rispetto alla originale stesura, aveva già subito alcune

modifiche introdotte con la legge 22 novembre 1993 n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".

Significativo appare, innanzi tutto, il ricorso alla qualificazione delle violazioni quali delitti, con tutto quel che ne consegue non solo per quanto concerne l'entità e la specie delle pene previste, frutto evidente di una precisa scelta legislativa, ma anche per i più estesi termini di prescrizione.

Anche un'analisi affatto superficiale del dettato normativo, si evince che la fattispecie del maltrattamento possa intendersi pienamente realizzata in tutti i casi cui ad uno o più animali sia negata la soddisfazione dei bisogni fisiologici minimi, avuto conto, come si è visto, delle loro caratteristiche etologiche.

Sotto il profilo oggettivo della condotta, sembra utile spendere qualche brevissimo cenno, in merito a quelle che la letteratura scientifica in *subjecta materia* (cfr. Farm Council 1992) ha definito essere le cd. "cinque libertà", quali parametri su cui modulare la valutazione in merito al concreto verificarsi di episodi di maltrattamento, e su cui il teste M. ha lungamente riferito nella sua deposizione. In buona sostanza, l'applicazione del predetto criterio consente di valutare, in senso negativo o positivo, la condizione di vita degli animali, proprio sulla base del rispetto di ciascuna di esse. Vediamo in dettaglio.

Il primo parametro che viene in essere è quello connesso alla libertà dalla fame e dalle sete. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, si direbbe in maniera inequivocabile, come, per tutti gli animali l'apporto giornaliero sia calorico che idrico fosse gravemente insufficiente.

Invero, sia i Vigili Urbani che i volontari della LAV avevano potuto constatare fin da subito come alcuni esemplari non riuscissero a nutrirsi con regolarità, sia perché penalizzati, in una situazione di conflittualità, nell'accedere al cibo, sia a cagione dell'assenza di mangiatoie adatte. Sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico, la situazione si presentava, se possibile, ancor più critica, dal momento che l'acqua confluiva nelle beverine ovvero nei secchi, ricavati da recipienti di fortuna facilmente rovesciabili ed in pessime condizioni igieniche, da cisterne per la raccolta delle acque piovane, ove le stesse stagnavano per lungo tempo.

A ciò aggiungasi che è stato lo stesso imputato, in sede di esame, a dichiarare da un lato come non vi fossero altri soggetti, da lui incaricati, a prendersi cura degli animali, dall'altro come, in effetti, gli fosse

capitato di assentarsi anche per diversi giorni, anche in epoca precedente il suo arresto, lasciando quindi gli animali privi di acqua e cibo.

Il secondo parametro di riferimento è costituito dalla libertà dal disagio, da intendersi nel senso che all'animale venga garantito un adeguato riparo e un'adeguata area di riposo. Come si è visto, al contrario, a taluni esemplari, primi tra tutti i bovini, era imposta una condizione di detenzione tale da non consentire agli stessi neppure di potersi coricare, mentre in ogni caso era comune a tutti gli esemplari il dover restare a stretto contatto sia con carcasse di animale in putrefazione che con i loro stessi escrementi, una condizione, tra l'altro, che ben sarebbe potuta essere foriera di malattie anche per gli esemplari ancora sani.

Il terzo parametro di riferimento è costituito dalla libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, da intendersi nel senso che sul conduttore degli animali gravi l'obbligo di garantire agli stessi un'adeguata attività di prevenzione, rapide diagnosi e relativi trattamenti. Su questo specifico punto, è appena il caso di rammentare come nel corso dell'istruttoria dibattimentale sia emerso innanzitutto come molti animali fossero feriti (soprattutto gli equini) ovvero affetti da patologie a volte gravi (vedasi la rogna, per i conigli, ovvero la mastite purulenta per gli ovini). In secundis, dalla documentazione rinvenuta presso la proprietà dell'imputato è risultato come tutti gli equini risultassero privi di certificazione sanitaria, in quanto degli otto libretti sanitari ritrovati, di cui sei attribuibili ad esemplari maschi e due ad esemplari femmine, nessuno risultava riconducibile agli equini presenti nell'appezzamento del P.. Tanto è vero che era lo stesso imputato, in sede di esame dibattimentale, a riferire di aver venduto agli animali di cui alle certificazioni ma di aver al contempo trattenuto le stese, in palese violazione di quanto disposto dal DPGR n.3716/95.

Parimenti, in riferimento ai cani, veniva accertata l'omessa trascrizione all'anagrafe canina mentre, al contrario, non era data rinvenire i libretti sanitari dei cinque cani presenti all'interno dell'appezzamento. Analogamente, risultavano privi di certificazione sanitaria alcuni bovini, due suini e tre caprini.

Il quarto parametro di riferimento, sempre secondo la più autorevole letteratura scientifica in *subjecta materia*, si sostanzia nella libertà di esprimere un comportamento normale, per cui rendono necessari, in particolare, la messa a disposizione, per ciascun esemplare, di uno spazio adeguato e della presenza, in

quell'ambiente, unicamente di altri esemplari della medesima specie. Alla luce di quanto riferito dalla letteratura, non può non concludersi, nel caso che viene in essere, che entrambe queste condizioni fossero negate agli animali, ristretti in spazi a dir poco angusti e in condizioni di promiscuità.

Da ultimo, per quanto concerne il quinto parametro di riferimento, lo stesso di sostanza, sempre secondo la migliore letteratura, nella libertà dalla paura e dall'angoscia, che si verifica in tutti i casi in cui agli animali siano state assicurate condizioni che evitino la sofferenza mentale. Tale, invero, e per ragioni a dir poco intuitive, non poteva essere considerata la condizione di animali detenuti al buio, senza acque né cibo, in spazi angusti ove difettava persino il ricambio di aria, infestati da topi ed escrementi. Tanto è vero che il comportamento manifestato soprattutto dai cani ha portato sia i Vigili Urbani, sia i volontari della LAV, sia, soprattutto, il teste M. a concludere nel senso che questa, assieme alle altre quattro libertà, fosse stata negata agli animali di proprietà dell'imputato.

Rammentato che, sotto il profilo oggettivo, la condotta riconducibile alla fattispecie di reato di cui all'art.544-ter c.p. deve ritenersi perfezionata anche nel caso in cui sia stata negata una sola di questa libertà, proprio in virtù della ratio sottesa alla norma che, come ha avuto modo di chiarire, anche di recente, la Suprema Corte, è quella di sanzionare diverse condotte tipiche tra cui, per i profili che qui interessano, quella di sottoporre gli animali a trattamenti e a comportamenti atti a danneggiarne la salute, non sembra ozioso spendere qualche breve cenno in merito ai profili di tipo soggettivo, che il legislatore del 2004 ha ritenuto dover sussistere per il perfezionamento della condotta oggetto di contestazione.

Su questo specifico punto, la Suprema Corte, ha riferito in primo luogo che il maltrattamento di animali - che nella previgente formulazione, come si è visto, era rubricato all'art.727 c.p. ed aveva natura contravvenzionale - ha conservato carattere di illecito penale, senza soluzioni di continuità, anche dopo la entrata in vigore della legge 20 luglio 2004 n.189, la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico vigente l'art. 544 ter c.p.. E ciò da un lato a cagione dell'"identità della rubrica delle due norme "Maltrattamento di animali", dall'altro, soprattutto, perché le condotte punibili previste sono rimaste identiche: "sottoposizione a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche (in cui rientrano evidentemente anche quelle fisiologiche) dell'animale" ed analoghe sono le finalità o modalità di tali condotte "per crudeltà o senza necessità". In secundis, la

Suprema Corte ha altresì avuto modo di chiarire in più occasioni come il delitto previsto dall'art. 544 ter c.p. è reato di dolo specifico solo se commesso "per crudeltà", mentre per la sua configurabilità è sufficiente il dolo generico se posto in essere "senza necessità" (cfr. ex multis, Cass. pen. III – sentenza 21 dicembre 2005 n.46784), in un contesto in cui gli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità che qualificano l'azione sono previste in alternativa tra loro, e non già congiuntamente.

Invero, anche a voler sottacere della circostanza, a dir poco significativa, che all'interno di un piccolo locale all'interno dell'appezzamento di proprietà del P. furono rinvenuti, per i profili che qui interessano: un furgoncino adattato a cella frigorifera, ganci del tipo di quelli utilizzati per appendere i tranci della carne, buste contenenti resti di animale (molti dei quali in putrefazione) coltelli sporchi di sangue, una bilancia di precisione, una carrucola per il sollevamento degli animali e due pistole a proiettile captivo, che notoriamente vengono utilizzate per lo stordimento degli animali prima della macellazione, nonché code, crini di cavallo e un pene di bovino appesi a chiodi sui muri in cui, come può facilmente evincersi dalla documentazione fotografica in atti, erano ben visibili degli schizzi di sangue, circostanze, queste, che portano ragionevolmente a concludere che il P. fosse solito uccidere e macellare abusivamente animali di grossa taglia, risulterebbe priva di pregio, nella fattispecie, l'obiezione in ordine al mancato raggiungimento della prova che l'imputato agì con crudeltà nei confronti dei suoi animali, ben potendo essere il reato contestato anche nel caso in cui il soggetto attivo del reato abbia agito senza necessità, e quindi in un contesto in cui, per la configurabilità della fattispecie, sarebbe sufficiente l'aver accertato che la relativa condotta fu posta in essere con coscienza e volontà.

Sotto altro, ma non meno rilevante profilo, deve ritenersi che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale. E' inoltre appena il caso di precisare, come ha fatto del resto in tempi recenti la stessa Suprema Corte, che non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni.

A tale tesi accedeva anche la giurisprudenza di legittimità più consolidata fin dal 1998, che riferendo in ordine al reato in esame, rilevava che per la configurabilità dello stesso “non è necessaria la lesione fisica dell’animale essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” (cfr. ex multis, Cass. pen. 3 dicembre 2003 n.46291)

Una lettura normativamente orientata della disposizione in esame, inoltre, proprio in virtù della continuità normativa che sussiste tra le due disposizioni, induce a considerare ancora valido il contributo interpretativo fornito dalla giurisprudenza con riferimento all’art.727 c.p. nella sua previgente formulazione, laddove veniva precisato che l’ipotesi dell’incrudelimento verso gli animali dovesse ritenersi distinta da quella della sottoposizione a strazi o sevizie incompatibili con la natura degli animali, cosicché il requisito della crudeltà non risulterebbe richiesto per la configurazione del reato quando la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell’animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

A ciò aggiungasi, per i profili che qui vengono in essere, come, evidentemente, la violazione in esame possa inoltre porsi in essere anche mediante un comportamento omissivo, come nel caso, che perfettamente si attaglia alla fattispecie in esame, in cui l’animale sia lasciato in stato di incuria, abbandono e denutrizione (cfr. ex multis, Cass. pen. V – sentenza 28 agosto 1998 n.9556).

Alla luce dei rilievi che precedono, e superato qualsiasi dubbio di tipo interpretativo, deve pertanto concludersi nel senso di ritenere positivamente accertata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di maltrattamento di animale a lui ascritto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

Si osserva,

Avv. Valentina Stefutti

Torino, 25.05.06